

Leonardo Zanetti

# Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di beni culturali e paesaggistici

(doi: 10.7390/96140)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 3, settembre-dicembre 2019

**Ente di afferenza:**

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.  
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

## **Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.



## Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di [Leonardo Zanetti](#)

[Sentenza 5 giugno-16 luglio 2019, n. 180](#)

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione nonché - quale normativa interposta - della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le disposizioni legislative regionali (dell'Abruzzo) le quali:

- non prevedono che le funzioni della "Rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica Abruzzo" (REASTA) devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;
- non prevedono che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco;
- contemplano l'affidamento di compiti di tipo gestorio all'interno delle aree naturali protette a soggetti differenti dagli enti di gestione delle aree stesse;
- assegnano la titolarità di funzioni di tipo gestorio all'interno delle aree naturali protette ad amministrazioni differenti dagli enti di gestione delle aree stesse;
- non prevedono che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;
- non prevedono che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'ente parco;
- assegna ad un regolamento della regione la disciplina degli interventi gestori all'interno delle aree naturali protette, disciplina che invece spetta al regolamento e al piano degli enti di gestione delle aree stesse;
- assegna ad un provvedimento della regione la graduazione della priorità degli interventi gestori all'interno delle aree naturali protette, graduazione che invece spetta agli enti di gestione delle aree stesse.